

## Le responsabilità in edilizia: lavoratori e addetti alle emergenze

**I soggetti responsabili della sicurezza nell'edilizia: responsabilità e obblighi dei lavoratori, diritti e doveri dei lavoratori autonomi. Gli addetti alla gestione delle emergenze e i soggetti con altri incarichi in materia di sicurezza.**

In relazione al documento "**La valutazione dei rischi nelle costruzioni edili**" - un manuale che nasce dalla sinergia tra il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia ( C.P.T. Torino) e l' INAIL Piemonte ? continuiamo l'approfondimento dei ruoli, competenze e responsabilità dei **soggetti responsabili della sicurezza**.

In precedenti articolo, con specifico riferimento a quanto indicato nel Decreto legislativo 81/2008, ci siamo occupati di datori di lavoro, dirigenti e preposti, di RSPP, medico competente e RLS.

Per concludere l'analisi delle **figure relative all'impresa** - in un prossimo articolo parleremo delle figure relative alla committenza ? ci occupiamo ora dei lavoratori, con specifico riferimento anche ai lavoratori autonomi, ai lavoratori incaricati della gestione delle emergenze e dei soggetti con altri incarichi e mansioni in materia di sicurezza.

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----



### Lavoratori

Il manuale ci ricorda che il lavoratore è "la persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, con rapporto subordinato anche speciale".

Il documento raccoglie un elenco con le diverse **figure aziendali equiparabili a quella di lavoratore**, ad esempio il socio lavoratore di cooperativa o società, l'associato in partecipazione, il tirocinante, ....

L'applicazione del Decreto legislativo 81/2008 riguarda espressamente anche particolari categorie di lavoratori per i quali è bene capire chi siano i soggetti responsabili della sicurezza:

- "nei confronti dei prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di **somministrazione di lavoro** (D.Lgs. 276 del 10 settembre 2003) tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell'utilizzatore;
- per i **lavoratori a distacco** (D.Lgs. 276 del 10 settembre 2003) tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato;
- nei confronti dei **lavoratori a progetto** (D.Lgs. 276 del 10 settembre 2003) e dei **collaboratori coordinati e continuativi** (art. 409 del Codice di procedura civile) le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente".

Individuata la figura del lavoratore, l'articolo 20 del D.Lgs. 81/2008 ci ricorda che "ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro".

Gli **obblighi dei lavoratori** secondo il Testo Unico:

"a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;

- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti o comunque disposti dal medico competente".

Si ricorda infine che i lavoratori devono "esporre apposita **tessera di riconoscimento**, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro".

Per i componenti delle imprese familiari (articolo 230-bis del Codice civile) si applicano gli artt. 21 e 26 del Testo Unico.

### Lavoratori autonomi

Il lavoratore autonomo è "la persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione".

Se lavora nei cantieri si adegua alle indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE) ai fini della sicurezza e deve metter in atto quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ( PSC), trasmessogli dall'impresa affidataria, e nel Piano Operativo di Sicurezza (POS).

In particolare i **lavoratori autonomi** che "concorrono alla realizzazione dell'opera devono:

- utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. 81/2008";
- munirsi di DPI e utilizzarli conformemente al Titolo III del D.Lgs. 81/2008;
- "munirsi di tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le proprie generalità, qualora svolgano la propria attività nel medesimo luogo di lavoro dove operano i lavoratori di aziende, provvedendovi per proprio conto".

E, in relazione ai rischi delle attività svolte e "con oneri a proprio carico", hanno **facoltà** di:

- "beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni della normativa vigente;
- partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi delle attività svolte, secondo le previsioni dell'attuale normativa".

Si ricorda poi che questi lavoratori "devono conoscere le caratteristiche, le misure di sicurezza e le modalità d'uso degli impianti, delle opere provvisorie, delle macchine, degli utensili e delle attrezzature eventualmente messe a loro disposizione".

### Lavoratori incaricati della gestione delle emergenze

Sono i lavoratori designati dal datore di lavoro "all'interno dell'azienda, previa consultazione del RLS, per svolgere specifici compiti operativi connessi all'attività di prevenzione e di emergenza, quali:

- **prevenzione incendi** (gestione e controllo delle attività programmate per evitare l'insorgere del rischio incendio);
- **lotta antincendio** (interventi atti a evitare o limitare le conseguenze di un incendio);
- **evacuazione dei lavoratori** in caso di pericolo grave e immediato;
- **salvataggio** (ad esempio, il recupero lavoratori impossibilitati ad allontanarsi dal pericolo);
- **primo soccorso**;
- **gestione delle emergenze** in genere".

Questi lavoratori devono risultare "in numero sufficiente ed essere dotati di attrezzature adeguate, in funzione della dimensione dell'azienda, delle tipologie di rischio e della collocazione geografica".

Inoltre l'incarico "deve avvenire per iscritto e i lavoratori non possono rifiutare la designazione se non con giustificato motivo".

Il manuale, a cui rimandiamo il lettore, si sofferma molto sugli **aspetti formativi** con particolare riferimento alla formazione, alla idoneità e all'aggiornamento:

- dei lavoratori designati per la prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (D.M. del 10 marzo 1998);
- degli addetti al pronto soccorso aziendale (D.M. 388 del 15 luglio 2003).

Si ricorda infine che il **datore di lavoro** "può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori".

In questo caso deve:

- "informare preventivamente il RLS/ RLST;
- frequentare i corsi di formazione per il primo soccorso e per la prevenzione incendi ed evacuazione, previsti per i lavoratori incaricati;
- frequentare i corsi di aggiornamento previsti per i lavoratori incaricati di cui al punto precedente".

### Soggetti con altri incarichi e mansioni in materia di sicurezza

Concludiamo ricordando che, in aggiunta ai ruoli indicati e agli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008, è possibile - soprattutto nei cantieri - che alcuni lavoratori siano incaricati di espletare altri compiti legati alla sicurezza.

"L'indicazione di questi soggetti e delle loro mansioni fanno parte dei contenuti minimi del POS, previsti al punto 3.2 dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008".

Generalmente fanno parte del Servizio di Prevenzione e Protezione ( SPP) e, a titolo esemplificativo, possono essere incaricati:

- "del controllo periodico delle armature nei lavori di scavo;
- del coordinamento per l'utilizzo delle gru interferenti;
- del controllo della segnaletica di sicurezza, anche stradale".

- [Capitolo 2: I soggetti responsabili della sicurezza](#) (formato PDF, 122 kB);
- [La valutazione dei rischi nelle costruzioni edili](#), l'intero manuale (formato ZIP, 19.5 MB);
- [Variazioni edizione 2009](#) (formato PDF, 496 kB): *contiene alcuni aggiornamenti, rispetto alla precedente edizione del manuale, da consultare per verificare se apporre correzioni al proprio documento di valutazione dei rischi.*

PDC



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

[<- Sommario del numero](#)

[Articoli correlati in Edilizia ->](#)